



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 9 maggio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 9 maggio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. ROMA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica del calciatore Totti Francesco per n. 5 gare effettive (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)

2) “ S.C. SEI CASALI

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33

avverso le sanzioni della squalifica fino al n.2 C.G.S., per tardività.
26.5.2007 inflitta ai calciatori Di Muro Giovanni, Russo Vincenzo, Cerra Paolo e Sabatino Dario nonché dell'ammenda di € 500,00 con obbligo di risarcimento danni all'arbitro inflitta ad essa reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 3.3.2005)

3) “ A.S.D. CASAMASSIMA

ORDINANZA di rinvio a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.

avverso decisioni merito gara V. Mazzola Carosino/Casamassima del 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)

4) “ calciatore PAGLIUCOLI Gregorio

PARZIALMENTE ACCOLTO, riducendosi ad anni 1 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante.

avverso la sanzione della squalifica per anni due a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 308/C del 13.4.2005)

5)Reclamo A.S. CIAMPINO CALCIO A 5**RESPINTO**

avverso decisioni merito gara Ciampino Calcio a 5/Pro Alatri del 12.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 dell'1.4.2005)

6) " A.S. BERGAMO CALCIO A 5**RESPINTO**

avverso decisioni merito gara Bergamo Calcetto/Bergamo Calcio a 5 dell'11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005)

7) " S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO**RESPINTO**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005)

8) " A.S. ATLETICO MAZARA**ACCOLTO**, annulla l'impugnata

avverso decisioni merito gara Atletico decisione ripristinando il risultato di 1 - 0 Mazara/Gonzaga del 19.3.2005, la sanzione conseguito in campo nella gara a fianco dell'ammenda di €100,00 e l'inibizione fino al indicata.

15.5.2005 inflitta a carico del Presidente pro tempore (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 7.4.2005)

9) " A.S.D. TURRIS**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33

avverso decisioni merito gara Nuovo n.1 C.G.S. Terzigno/Turris del 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 15.4.2005)

10) " A.C. MARTELLAGO**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33

avverso decisioni merito gara Euro Calcio/Martellago del 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

11)Reclamo U.S. BITONTO

avverso la declaratoria d'invalidità del tesseramento del calciatore Opara Paschal (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 16.3.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio nei confronti dell'U.S. Bojano, con rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per nuovo esame di merito.

12)Reclami calciatore ROVRENA Fabio e Procura Antidoping del C.O.N.I.

avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2005 a seguito di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione degli artt. 1 e 39 C.G.S., nonché del vigente Regolamento Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 323/C del 20.4.2005)

RESPINTO, l'appello del calciatore Rovrena Fabio e **ACCOLTO** quello della Procura Antidoping del C.O.N.I. rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore ad anni 1 dalla data della sospensione cautelare del 21.1.2005.

13)Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso decisioni merito gara Castell Potenza/Pescopagano 2000 del 26.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 75 del 9.3.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera ed infligge alle società Castell Potenza e Pescopagano 2000 la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0 – 3.

14)Ricorso per revocazione U.S.D. EXECUTIVE TORINO

avverso le sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 ad essa società, la penalizzazione di un punto in classifica nella stagione 2003/2004 e la squalifica fino al 26.11.2008 inflitta al calciatore Graziato Stefano (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 138 del 19.12.2003)

INAMMISSIBILE

15)Reclamo A.S. PETRARCA CALCIO A CINQUE

avverso la declaratoria di irricevibilità, pronunciata dalla Commissione Disciplinare, del deferimento del Presidente della Divisione Calcio a 5 nei confronti dell'A.S. Cadoneghe Futsal e del calciatore Favarato Paolo (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 557 del 15.4.2005)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n.1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società reclamante

- 16) Reclamo A.S. LERICI CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 55
avverso decisioni merito gara Lerici/Tarros n.2 N.O.I.F.
Migliarina del 13.3.2005 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Liguria – Com. Uff. n. 37 del
14.4.2005)
- 17) “ F.C. BOCAPELLARO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33
avverso decisioni merito gara Palmese / n.1 C.G.S.
Bocapellaro del 10.4.2005 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del
3.5.2005)

Roma 9 maggio 2005

